

**I DIRITTI UMANI NELL'ISLAM: INCIDENZA
DELLA QUESTIONE NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE
DELLE POPOLAZIONI IMMIGRATE**

di Rachele Schettini

Funzionario della Polizia di Stato

Le migrazioni

La presenza sul territorio nazionale di circa due milioni di immigrati, avviati, soprattutto al termine della consistente regolarizzazione scaturita dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, verso l'inserimento nella società civile pone all'attenzione la questione della loro integrazione culturale, sociale e politica.

Una questione spesso accantonata per la pulsante urgenza di far fronte ai problemi dell'accoglienza e del controllo delle frontiere a causa dell'impatto continuo sulle nostre coste della immigrazione clandestina e di individuare idonei strumenti di prevenzione e repressione del terrorismo internazionale che si mimetizza nelle sacche più o meno legali dell'immigrazione.

Pur non mancando riflessioni sulla necessità e sulle difficoltà di avviare il processo di convivenza integrata se ne rileva la sporadicità o l'estemporaneità in quanto il percorso non ha assunto ancora il necessario carattere sistematico.

Il nostro Paese, immerso nella cultura occidentale si è trovato negli ultimi anni coinvolto nel fenomeno di vastissime proporzioni delle migrazioni di massa di cittadini stranieri, in prevalenza musulmani, i quali, senza precedenti nella loro storia, hanno invertito il cammino dei loro avi, avviato nel VII secolo alla incessante conquista di territori da islamizzare e trasformare nella "casa dell'Islam", *dar al Islam*, portandosi nell'era della globalizzazione in massa verso "la casa dei miscredenti", la *dar al-kufr*

Nel giro di pochi anni un milione e mezzo di musulmani, provenienti da aree diverse del mondo, dal continente asiatico e da quello africano, si è stanziato in Italia; molti con un regolare lavoro, altri si avviano alla naturalizzazione, ma rimangono ancora, all'interno della

società civile, in alvei nettamente separati, per le distanze culturali e storiche dell'Islam dal mondo occidentale.

Il significato di Islam

Nell'opera di ricerca di percorsi per diminuire tali distanze, è opportuno analizzare il profilo giuridico delle popolazioni musulmane, provenienti da regioni e da continenti diversi ma tutte accomunate dalla religione islamica, un collante fortissimo, in grado di dare un'unica identità a soggetti eterogenei per etnia, origini, lingua.

Una religione pregnata da precetti che invadono non solo la sfera morale ma anche quella giuridica definendo i rapporti privati e pubblici.

Un diritto sacrale, che sotto il nome di *shari'a*, si presenta come espressione della legge positiva divina fondata sul Corano e sulla *sunna*, modello di vita del profeta Maometto, regolante la vita umana, personale, familiare, comunitaria e politica, anche se non tutti i precetti risultano completamente recepiti nelle legislazioni dei vari Paesi arabo-musulmani spesso diversificate per una differente ermeneutica delle fonti teologiche, adattata su vissuti, tradizioni e civiltà profondamente diversi tra loro.

L'Islam, per la penetrazione nella dimensione personale, civile e politica di ogni musulmano, ovunque egli viva, richiede approcci conoscitivi ed approfondimenti non limitati solo a pochi addetti ai lavori, nel campo delle dottrine giuridiche, politiche e sociali, ma estesi anche a quanti istituzionalmente e socialmente si confrontano con una siffatta realtà precipitata nella nostra società, considerate anche le intrinseche connessioni che l'intera questione presenta con il tema della sicurezza interna ed internazionale.

Il diritto islamico

Il diritto islamico si pone al centro della coscienza religiosa del musulmano, per l'inscindibile legame tra la sfera religiosa e quella giuridica. Il complesso dei doveri che regolano la vita del musulmano costituisce la *shari'a*, "il cammino che porta alla fonte", che contempla due aspetti, l'uno concernente il rapporto intimo tra il credente e Dio, l'altro i

rapporti esterni , tra cui i rapporti giuridici, nella prospettiva di una società giusta in cui si comanda il bene e si proibisce il male.

La *shari 'a* non può essere abrogata, perché non è riconosciuta altra fonte superiore al Corano, ed altro profeta dopo Maometto.

“Dio è l'unico legislatore” veniva affermato da Sayyid Qutb, l'ideologo egiziano, ispiratore del *risveglio islamico* fondatore dell'organizzazione politico-religiosa dei *Fratelli musulmani* negli anni '30, tuttora attiva sul fronte del terrorismo internazionale.

Il diritto islamico, *al -fiqh al islami* è tutto ciò che in termini umani è stato ricavato dalle fonti canoniche dell'Islam, per opera dei dottori, gli *ulama*, la cui autorità è desunta dal riconoscimento della stessa comunità.

Fiqh è la giurisprudenza e si riflette sulle norme che regolano tutta la vita del musulmano, religiosa, politica e civile.

Il diritto non scaturisce, quindi, dalla volontà del popolo o del sovrano, ma dalla volontà di Dio e l'uomo ha il dovere di applicare le norme della religione islamica, anche attraverso la legislazione statale; la sovranità non è insita nella comunità o in chi l'amministra, ma in Dio, che ne consente l'esercizio attraverso il potere politico.

Il concetto di *umma*, la comunità a cui tutti i musulmani appartengono, ovunque si trovino, supera i confini politici che delineano lo Stato, per assumere significato sovranazionale di unica appartenenza di tutti i fedeli all'Islam, per i disegni della storia.

All'interno della *umma* si sono fusi popoli e tradizioni diverse in nome di un' unica appartenenza.

Per l'Islam l'umanità è divisa in musulmani e non: all'interno dello Stato islamico, laddove esso si costituiva dopo le conquiste del primo millennio, i non musulmani godevano di diritti limitati rispetto ai primi, e di uno speciale regime di protezione se ebrei o cristiani.

La legge islamica, come concepita dall'islam classico, è un modello ideale di vita, che tuttavia, nel diritto vigente viene applicata secondo le circostanze storiche e non tutti gli istituti normativi, anche se mai abrogati, vengono seguiti.

Importanza fondamentale, nell'applicazione della *shari 'a* hanno avuto sin dal VII secolo le scuole giuridiche che raccoglievano e sviluppava-

no il pensiero di dotti e giuristi, distinte tra scuole sunnite e sciite, riflettenti la medesima suddivisione del mondo islamico, determinata su un diverso riconoscimento della discendenza di Maometto, ai fini della guida dell'Islam.

Con la reviviscenza delle correnti fondamentaliste, negli ultimi decenni del XX secolo, alcuni Paesi, quali l'Iran di Komeini, l'Afghanistan dei taliban, la Nigeria del nord, hanno ricondotto alla rigida interpretazione della *shari'a* la legislazione interna.

Altre correnti contemporanee di pensiero propongono invece una interpretazione dei principi insiti nelle fonti islamiche in chiave di apertura verso la modernità, introducendo il concetto della evoluzione nel tempo della interpretazione coranica, antitetico al principio della immutabilità della legge, che è alla base della ermeneutica classica.

Nella *shari'a*, secondo gli ideologi aperti al cambiamento, verrebbero differenziate la parte immutabile, legata alle vicende storiche del tempo di Maometto e quella contingente, sì da individuare una distinzione tra i valori e precetti eterni e l'attuazione della dottrina connessa alle esigenze della società dell'epoca.

Qualche paese islamico, come la Libia, ha distinto tra la legge divina e il diritto islamico, fino a considerare quest'ultimo elaborazione dei giuristi ed opera umana, quindi modificabile nel tempo.

Tuttavia il dibattito è aperto e quanto mai attuale tra le correnti riformiste, moderniste e quelle integraliste anche sul significato che lo Stato deve assumere nelle costituzioni islamiche.

Il pensiero riformista, per aprire la strada all'autonomia della politica, vorrebbe individuare la natura dello Stato nella storia e non nella religione pur riconoscendone il carattere ispiratore.

Uguale finalità si propone la corrente modernista ma con una visione del potere temporale disgiunto dalla religione, mentre di contro il pensiero integralista rivendica l'imposizione del modello classico dello Stato islamico da contrapporre a quello corrotto delle società occidentali.

Riformismo e modernismo possono aprire la strada ad ipotesi democratiche negli Stati islamici, individuate attraverso una mutata valenza da attribuire alla *sura*, al consenso, non più categoria immanente nella coscienza socio-politica dell'individuo, ma intesa come suffragio

universale, così da trasferire al popolo la sovranità e dar luogo a democrazie di tipo occidentale, con la separazione dei poteri, il diritto di scegliere i governanti, l'esistenza del pluralismo politico e l'esercizio delle libertà fondamentali.

Il pensiero integralista o fondamentalista non lascia invece spazio ad ipotesi democratiche, per il disconoscimento della sovranità terrena e quindi del potere temporale, da esercitarsi solo in nome di Dio, in palese contrapposizione con il modello statale di tipo occidentale.

Statuto personale

E' la definizione, data in diritto islamico, al diritto di famiglia, che comprende anche il diritto ereditario.

La materia è regolata quasi sempre da leggi speciali, non codificate ed a seguito della reislamizzazione, in alcuni Paesi, le norme in vigore subiscono restrizioni o abrogazioni, come è avvenuto in Iran nel 1979, nello Yemen, nel 1992

In linea di massima, nello statuto personale, è il musulmano maschio, libero, pubero, sano e incensurato, il principale soggetto di imputazione di diritti e doveri.

Alle donne, ai minori, ai malati, ai pregiudicati per gravi reati può essere limitata la capacità di agire e di disporre dei propri beni.

Pur propugnando un'uguaglianza naturale tra tutti gli uomini, l'Islam classico, sul piano giuridico, crea distinzioni che discriminano in modo particolare la donna, limitata nella capacità giuridica a causa del sesso, esclusa dagli uffici pubblici, avente diritto nella successione alla metà della quota spettante all'uomo, incapace di amministrare il patrimonio prima del matrimonio e soggetta a condizione subalterna anche dopo.

Da siffatti presupposti, scaturisce per analogia la previsione che il risarcimento per l'indennizzo ad una donna, viene definito nella misura della metà dell'indennizzo spettante all'uomo.

Le donne sono monogamiche a differenza dell'uomo che può contrarre matrimonio, di natura contrattuale, fino a quattro volte e ripudiare la moglie.

Alla donna è consentito chiedere il divorzio, a determinate condizioni, mentre i figli rimangono sempre affidati al marito.

Qualora l'uomo sposi una non musulmana , quest'ultima deve convertirsi all'Islam, mentre per la donna vige l'inibizione assoluta a sposare un miscredente.

Per la piena capacità giuridica l'uomo deve essere musulmano, in quanto severamente vietata l'apostasia, la cui violazione comporta gravi limitazioni giuridiche, se non la condanna a morte.

I diritti umani nell'Islam

Per trattare della controversa questione dei diritti umani nell'Islam e dei suoi inevitabili riflessi sulla problematica della integrazione è utile risalire a quanto avvenne nel 1948, allorché all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in sede di votazione per l'approvazione della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo*, registrò il voto sfavorevole dell'Arabia Saudita, che nel corso del dibattito in Assemblea aveva rappresentato la contrarietà all'art. 18 della Dichiarazione, in quanto i diritti dell'uomo risultavano già regolati dalla legge divina. La posizione dello Stato Saudita fu appoggiata anche dall'Egitto che contestava le norme concernenti la donna ed il riconosciuto diritto di sposare un non musulmano.

Anche la dottrina islamica, dopo la proclamazione della *Dichiarazione*, affrontò la questione e prevalse la tesi della contestazione come lo dimostrano i testi di Sultani Hassan Tabanda e del leader religioso conservatore indiano Abu' l-A 'la al Mawdudi, i quali ritengono i diritti umani già definiti e garantiti dall'Islam.

Ma in quale visione dell'uomo?

La visione islamica dei diritti umani si ribadisce e meglio si delinea nelle Dichiarazioni islamiche che fanno seguito all'atto delle Nazioni Unite sull'argomento.

Nel preambolo della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islam*, emanata al Cairo nel 1981 dal Consiglio islamico d'Europa e composta da 23 articoli, vengono riaffermati i principi universali della religione e della preminenza di Dio sull'uomo che è tale solo per sua volontà.

Discendendo i diritti umani da Dio si possono considerare universali ed immodificabili.

E' la rivelazione che prevale sulla ragione .

Ai diritti che non hanno natura umana, si affiancano per i musulmani i doveri verso Dio, tra i quali “l’obbligo, di trasmettere ai miscredenti l’invito ad entrare nell’Islam”.

I diritti di uguaglianza e libertà, pur affermati, perdono il valore universale di jus cogens, perché non riconosciuti come intrinseci alla natura umana, ma nella loro relatività rispetto alla legge divina, traducendosi, in particolare, il diritto di uguaglianza nella uniformità di diritti e doveri cui devono sottostare tutti i musulmani.

Così come il diritto di espressione è garantito nella misura in cui la manifestazione espressiva sia conforme al dettato della legge divina.

La libertà di religione enunciata ha limiti invalicabili nell’apostasia, non menzionata nella dichiarazione, ma sottintesa, atteso che nella legislazione islamica l’apostata perde tutti i diritti civili e chi lo uccide subisce sanzioni penali attenuate.

Alcuni codici penali di paesi arabi prevedono per l’apostata la pena di morte.

E’ stato osservato che l’universalità di tale Dichiarazione islamica fa riferimento solo alla universalità dei musulmani, ben lontana dalla piattaforma comune, costruita nel 1948, nella quale si ritrovano, pur nel rispetto delle differenze, tutti i popoli.

Nel 1980 si era tenuto a Kuwait City un Convegno sui Diritti dell’uomo in Islam, organizzato da giuristi, avvocati ed accademici a livello internazionale, concluso con l’approvazione di un documento finale contenente raccomandazioni.

Il testo rivendica il carattere pionieristico dell’Islam nell’affermazione dei diritti dell’uomo, discendenti direttamente dalle fonti del diritto islamico e sottolinea che il riconoscimento dello Stato di diritto fin dalla nascita, di una condizione dignitosa per la donna, dei principi di responsabilità personale, irretroattività delle norme penali, rispondenza delle imputazioni e sanzioni alla legge in materia penale sia antecedente alla nascita dello Stato moderno nell’occidente.

Il documento conclude con una serie di raccomandazioni agli Stati islamici di rendere applicabili i principi riaffermati.

Nel 1990, l’Organizzazione della Conferenza Islamica, che riunisce i ministri degli esteri, presenta ed approva la *Dichiarazione dei diritti dell’uomo nell’Islam*.

Gli articoli 25 e 25 del documento affermano che “Tutti i diritti enunciati in questo documento sono subordinati alle disposizioni della *shari'a* e che “ la *shari'a* islamica è la sola fonte di riferimento per spiegare o chiarire ogni articolo di questa dichiarazione”

La Carta, finalizzata, come quella del 1881, a dimostrare la superiorità dell'Islam in materia di affermazioni di diritti, condanna apertamente il colonialismo, come forma di oppressione dei popoli, in contrasto con i principi di libertà dell'uomo contenuti nella legge coranica e legittima tutte le forme di lotta contro qualsiasi forma di oppressione o occupazione.

Una specifica enunciazione colma, almeno per l'aspetto formale, il contrasto esistente sull'uguaglianza, tra le dichiarazioni islamiche e la Dichiarazione Universale del 1948, con l'introduzione dell'inciso: “senza alcuna discriminazione di razza, colore, sesso, religione, appartenenza politica, condizione sociale o altro”

Ma l'affermazione viene subito dopo temperata dall'affermazione: “ La vera fede garantisce un accrescimento di tale dignità sulla via della perfezione umana, sulla base del principio islamico secondo il quale l'Islam è la religione naturale dell'uomo”.

Anche le affermate libertà di opinione e di stampa sono correlate al diritto - dovere di ogni musulmano di affermare il bene ed impedire il male.

La Carta del 1990, non ancora promulgata dai capi di Stato dell'OCI, circoscrive le libertà nell'ambito della liceità islamica riproposta in termini di limite invalicabile.

I 22 stati membri della Lega degli Stati Arabi, organizzazione internazionale nata nel 1945, adotta nel 1994, la Carta araba dei diritti dell'uomo. Prega di valenza politica, per la partecipazione dello Stato di Palestina(così denominato nel documento) e l'enunciazione “ del diritto delle nazioni all'autodeterminazione”, la carta innova rispetto alle precedenti Dichiarazioni, per la sua impronta laica.

Il documento si riconosce non solo nei principi della Dichiarazione universale del 1948, ma anche in quelli enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, e nei due Patti delle Nazioni Unite *sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali* 1968.

Per la prima volta, viene affermato che “ il popolo è fonte di potere”,

per cui alla legittimazione islamica del potere si sostituisce la legittimazione democratica, base di partenza per il riconoscimento dello stato democratico.

Il presupposto per il pieno godimento dei diritti civili viene individuato nella cittadinanza e non più nella professione religiosa.

La proibizione di torture o trattamenti degradanti è tassativa, anche in caso di pericolo pubblico che minacci la nazione.

La Carta, che opera una sorta di rivoluzione laica nell'affermazione dei diritti dell'uomo, non è ancora stata ratificata dagli Stati aderenti.

Conseguenzialmente permangono le differenze rilevanti tra le *Dichiarazioni* islamiche in vigore e la *Dichiarazione Universale* soprattutto nel significato attribuito ai concetti fondamentali di uomo, libertà individuale, legge civile, legge religiosa.

La reinterpretazione delle fonti del diritto islamico che potrebbe avvicinare il mondo occidentale a quello islamico non trova ancora concretizzazione.

L'egira dei musulmani ed il diritto internazionale islamico

L'egira, *higra* migrazione, sta a significare nel Corano l'abbandono di un paese nelle mani dei miscredenti, per realizzare altrove la comunità islamica.

La prima egira è l'allontanamento di Maometto e dei suoi seguaci dalla Mecca, perché non accettati nella loro fede, tanto che il calendario musulmano decorre dall'anno 622, che data la prima migrazione musulmana.

Nei secoli successivi l'Islam, dalla terra di Arabia, attraverso conquiste più o meno pacifiche, si estende a territori e popolazioni che abbracciano il continente asiatico, quello africano fino a giungere alle porte d'Europa, come un flusso irrefrenabile della storia che ad un certo momento si interrompe, regredisce e si ferma.

Con l'espandersi dell'Islam nei vari territori, il diritto islamico faceva dipendere la posizione giuridica del territorio dal peso nella popolazione della comunità islamica, sì da denominare territorio dell'Islam, *dar al islam*, la zona governata da persone che tale religione avevano abbracciato.

Laddove al potere permanevano i non musulmani il territorio, considerato dei miscredenti, ne assumeva la denominazione, in quanto *dar al harb*.

I non musulmani, autorizzati a risiedere nel territorio di *dar al islam*, venivano chiamati *dimmi*, perché godevano di protezione, previa sottoposizione a particolari restrizioni e pagamenti di tributi.

Con la riconquista cristiana dei territori occupati dai musulmani, dal X secolo, nasce un dibattito giuridico, soprattutto tra esponenti delle scuole malikite e hanbalite, sulla definizione dello status dei musulmani, divenuti minoranza nei territori riconquistati dai cristiani e successivamente dai mongoli pagani, per la contrapposizione tra la tesi a sostegno della possibilità per il musulmano di continuare a vivere in un paese non islamico e quella del dovere di emigrare verso terre islamiche.

Alle tesi corrisposero due correnti di pensiero, l'una contraria alla permanenza del musulmano nei territori dei miscredenti, l'altra più tollerante, che consentiva tale stanziamento purchè conciliabile con la pratica della religione islamica.

Il richiamo alle tesi dell'epoca potrebbe essere utile per comprendere meglio il pensiero contemporaneo dell'Islam, sulla imponente egira verso la società occidentale, la casa dei miscredenti, che ha interessato ed interessa la comunità islamica alla fine del secolo trascorso ed all'inizio di questo millennio, a seguito di una serie di concause geopolitiche ed economiche.

E' un fenomeno nuovo, nella storia dell'Islam ed ancora non è sufficientemente analizzato e dibattuto dai giuristi islamici, in relazione all'applicazione del diritto islamico, ma che interessa anche e soprattutto il mondo occidentale per i riflessi sulla pacifica convivenza interetnica ed interreligiosa nei vari Paesi.

Per le inevitabili ricadute sul comportamento delle comunità musulmane nel nostro territorio è determinante conoscere l'evoluzione o l'involuzione nei Paesi di origine del diritto islamico, in particolare sulle tematiche dei rapporti Stato - religione, del diritto civile, della effettiva tutela dei diritti umani.

Il lento processo di integrazione

Mentre le società islamiche affrontano una difficile fase caratterizzata dall'alternanza tra timide evoluzioni democratiche e pericolose involuzioni fondamentaliste, le popolazioni che da tali Paesi provengono devono affrontare il confronto con le democrazie occidentali in cui si sono stanziate.

Bassam Tibi, un politologo iraniano, esponente dell'Islam moderato, naturalizzato in Germania, scrive ne *Il fondamentalismo religioso sulle soglie del duemila* "la libertà religiosa è un diritto costituzionale degli individui in quanto cittadini. Una comunità politica fondata sulla shari'a, che persegue l'obiettivo di ampliare il territorio islamico, è incompatibile con le costituzioni laiche europee"

E' comunque da evitare l'errore di ghettizzare le comunità islamiche, lasciandole al margine della società del Paese ospitante, come avvenuto in alcune società europee coinvolte già da alcuni decenni nel complesso fenomeno delle immigrazioni di massa dal sud del mondo.

La costituzione in Italia di associazioni costituite in qualità di rappresentanti della comunità islamica, l'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia, (UCOII), ispirata ai *Fratelli musulmani*, l'Associazione Musulmani Italiana (AMI), la Comunità religiosa Islamica italiana (Co.Re.Is), il centro Islamico Culturale d'Italia, ente morale di diritto privato, riconosciuto dal 1974, che gestisce la Moschea di Roma, ha posto sul piano giuridico la questione del loro riconoscimento istituzionale ai fini del dialogo con lo Stato.

Le associazioni, ponendosi ognuna di esse come unica interlocutrice e rappresentante dei musulmani in Italia, hanno predisposto bozze di intesa con il Governo, per regolare giuridicamente, in attuazione dell'art. 8 della Costituzione, i rapporti tra la religione islamica e lo Stato italiano. Ma le difficoltà sono subito sorte, per l'impossibilità di identificare completamente la variegata composizione dei musulmani presenti sul territorio, nelle Associazioni costituite, come invece è avvenuto con l'Unione delle Comunità ebraiche, anche per l'inesistenza di una gerarchia ecclesiale nella religione dell'Islam.

Le bozze di intesa si sono scontrate, altresì, per una serie di questioni di non facile soluzione, concernenti il riconoscimento del concetto di

comunità islamica, intesa dagli appartenenti ancora nel senso classico di *umma*, l'individuazione dei rappresentanti del culto, configgenti con l'assenza di ministri del culto, la conciliabilità delle richieste con i riflessi sociali determinati dall'applicazione del diritto familiare islamico .

Gli interrogativi balzano immediatamente all'attenzione, leggendo i contenuti delle bozze di intesa, per il continuo richiamo al diritto islamico, inficiante il riconoscimento della laicità dello Stato, le attribuzioni date a figure denominate guide di culto, non legittimabili da alcuna autorità religiosa, il riconoscimento del matrimonio religioso celebrato secondo il rito musulmano per la ricaduta che potrebbe determinare sul regime matrimoniale, soprattutto per gli istituti islamici della bigamia e del ripudio.

Per le intrinseche differenze delle associazioni islamiche costituite in Italia riesce anche difficile realizzare l'ipotesi della istituzione di un unico Consiglio islamico, in grado di esprimere le diverse anime della comunità

Le difficoltà a conciliare la religione islamica con l'ordinamento giuridico italiano costituiscono, come evidenziato, un ostacolo all'avvio di un organico processo di integrazione, tuttavia necessario ed indispensabile.

Il prof. Bassam Tibi, in un saggio, *L'integrazione mancata*, apparso su *i libri di Rese* afferma: "O l'Europa cambia l'Islam o l'Islam cambierà l'Europa." e che l'Europa, se non vuole diventare campo di addestramento di Al Qaeda, deve divenire "campo di addestramento alla democrazia".

Lo scrittore sottolinea che due sono le questioni più complesse, l'una riguardante l'uomo, la persona umana che è tale solo in quanto parte della comunità e l'altro relativa all'ambiente religioso che non riesce a separarsi da quello socio-politico.

Lo stesso diverso significato del dialogo è sintomatico delle distanze da colmare: in Europa il dialogo è scambio di culture, per l'Islam significa chiamata all'Islam.

Alla luce delle difficoltà e delle preoccupanti previsioni avanzate da più parti per una difficile integrazione, si ritiene che un processo così articolato non possa evolvere senza una vasta partecipazione anche

della società civile italiana, perché l'integrazione richiede azioni congiunte e non unilaterali.

E poiché non si può partecipare ad un progetto comune senza la reciproca conoscenza, è utile che i musulmani escano dal ghetto della analfabetizzazione, incomincino a apprendere la legislazione dei Paesi ospitanti ed i principi fondamentali da cui è sorretta, si avvicinino alle tecnologie, agli usi e costumi del nuovo territorio di residenza, ma è anche necessario che gli altri, i tanti cittadini indifferenti o infastiditi dai flussi immigratori cerchino di avvicinarsi alla conoscenza della complessa realtà dell'Islam, prima ancora di avviare una qualsiasi forma embrionale di dialogo, per non assistere inerti e passivi ai mutamenti epocali che la Storia ha messo in campo nel XXI secolo. Solo con il coinvolgimento di sfere sociali sempre più ampie, è ipotizzabile l'utilizzo della forza attrattiva dell'occidente, non per annullare l'altra civiltà, ma per consentirle di rinnovarsi e modellarsi alla realtà sociale e politica del Paese ove centinaia di migliaia di musulmani hanno scelto di proseguire la loro vita.

R. S.

BIBLIOGRAFIA

Ungaro-Modica-*Per una convergenza mediterranea sui diritti dell'uomo* -LUISS- Centro di Ricerca e di Studio sui Diritti dell'Uomo, Editrice Universitaria di Roma-La Goliardica, 1997

Cilardo - *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano* Edizioni Scientifiche Italiane

De Rosa- " *I musulmani in Italia in La civiltà cattolica* 1994

Intesa tra la Repubblica Italiana e la Comunità Islamica in Italia.

Proposta della CO.RE.IS La Sintesi editrice-Milano 1988

Petroncelli - *Diritto canonico* Iovene editore-Napoli 1996

Pacini - *L'Islam e il dibattito sui diritti umani*-Edizioni della fondazione Agnelli- Torino 1998

Gozzi - *Democrazia e diritti* Laterza-1999

Bassam Tibi - *Il fondamentalismo religioso* Bollati Boringhieri-1997